




CONVEGNO
PER ASPERA AD ASTR
**IL RISCHIO CHIMICO
E I REGOLAMENTI REACH E CLP**





COMPLESSO MUSEALE ARA PACIS

25-26 Ottobre 2012

www.chimiciroma.it



**Orange
Project**



Il ruolo del consulente per gli utilizzatori a valle: come prepararsi al meglio per una ispezione REACH

Dott. Angelo FIORDI

Responsabile e coordinatore dell'area

"Gestione Chemicals e Regolamento REACH" di

"ITER TECH S.r.l"

Roma, 26 Ottobre 2012



ISPEZIONI REACH - CLP

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VIGILANZA 2011- 2012

Le ispezioni sono precedute dall'invio di un questionario predisposto dal Ministero della Salute e sono rivolte al controllo del solo Regolamento REACH, salvo evidenti inadempienze di altre normative che comportano situazioni di rischi gravi ed immediati.

Le ispezioni possono avvenire anche senza preavviso!



ISPEZIONI REACH - CLP

- ▣ ANTE-SOPRALLUOGO: invio del Questionario (elaborato dal Ministero della Salute) che consente schematica conoscenza sulle caratteristiche strutturali, organizzative e produttive della ditta;
- ▣ SOPRALLUOGO (primo accesso): valutazione della documentazione richiesta;
- ▣ POST-SOPRALLUOGO: valutazione a posteriori della documentazione acquisita nelle varie fasi del processo di vigilanza al fine di produrre un verbale significativo;
- ▣ Eventuali accessi successivi.



SCHEDA RIASSUNTIVA ISPEZIONI REACH

RICHIESTA DI INFORMAZIONI IN RELAZIONE ALLA VISITA ISPETTIVA PER L'OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (CE) 1907/2006 CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, VALUTAZIONE, AUTORIZZAZIONE E RESTRIZIONE DELLE SOSTANZA CHIMICHE (REACH), DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 3 FEBBRAIO 1997, n 52 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 2003, n 65.



PREMESSA

Il presente documento, elaborato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – settore salute in quanto Autorità competente per il regolamento REACH, con il supporto del Gruppo di Lavoro VIGILANZA del Comitato Tecnico di Coordinamento, di cui all'articolo 7 del Decreto ministeriale 22/11/2007, ha lo scopo di consentire alla ditta, selezionata per la visita ispettiva, la predisposizione sotto forma di "scheda riassuntiva" della documentazione sulle caratteristiche strutturali, organizzative.

I dati che ciascuna ditta fornisce attraverso la scheda riassuntiva costituiscono un supporto informativo per l'attività ispettiva. Poiché l'attività ispettiva riguarda le ditte rientranti nel campo di applicazione del Regolamento REACH del decreto legislativo del 3 febbraio 1997 n 52 e del decreto legislativo 16 marzo 2003 n 65, è cura della ditta fornire esaurienti e dettagliate informazioni alle sezioni della scheda riassuntiva. Le sezioni della scheda riassuntiva che non interesseranno devono riportare la scritta: "non pertinente".



Si raccomanda un'attenta e puntuale compilazione della scheda riassuntiva in lingua italiana o in alternativa in lingua inglese.

In particolare si fa presente che:

- tutti gli elementi aggiuntivi a supporto della scheda riassuntiva devono essere forniti in forma di allegato alla medesima;
- gli eventuali allegati devono avere l'esatto riferimento all'ordine della scheda riassuntiva (sezione e numero). Le singole pagine dell'allegato, in lingua italiana o in alternativa in lingua inglese, devono essere numerate e rilegate.



SCHEDA RIASSUNTIVA

1. DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA

1.1 Denominazione e Ragione sociale dell'Entità Legale (Indicare anche codice NACE).

1.2 Indirizzo della sede legale

1.2.1 Indicazione di tutti i siti produttivi (stabilimenti).

1.3 Generalità del legale rappresentante della ditta.

1.4 Nome della persona che ha compilato la scheda riassuntiva con numero di telefono, numero di cellulare ed indirizzo di posta elettronica

1.5 Mercato di riferimento della ditta:

Nazionale

Comunitario

Internazionale



1.6 La ditta ha una certificazione del sistema di gestione per la qualità?

si

no

Se Sì, quale:

2. ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA E PERSONALE

2.1 Tipologia della ditta (Piccola, Media, Grande, Micro) (Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE).

2.2 Numero di dipendenti del Gruppo.

2.3 Responsabile delle attività connesse al Regolamento REACH (con numero di telefono, numero di cellulare ed indirizzo di posta elettronica).



3. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

3.1 Tipologia dei processi (Produzione, Importazione, formulazione, distribuzione ed altro.)

4. ARCHIVI

Sistema di archiviazione di:

	si	no
– dati cartacei.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– dati su supporto magnetico.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



5 . REACH

5. Ruolo della ditta rispetto al REACH (sono possibili risposte multiple):

- Fabbricante di sostanze
- Importatore di sostanze in quanto tali
- Produttore di miscele (Utilizzatore a valle di sostanze)
- Importatore di miscele
- Produttore di articoli (Utilizzatore a valle)
- Importatore di articoli
- Distributore
- Rappresentante esclusivo

(Se Si allegare documento attestante la nomina a rappresentante esclusivo)

Altro (Specificare).....

6. ELENCO DELLE SOSTANZE E MISCELE

6.1 Fornire elenco delle sostanze fabbricate e relativa classificazione di pericolosità
(Indicare: Nome IUPAC, Numero CAS, Numero EINECS, Numero ELINCS)

Indicare se è fabbricata almeno una sostanza per un quantitativo pari o superiore
a 1 ton/anno

si no

Se Sì, indicare sostanza e quantità (anche gli eventuali intermedi isolati e/o
trasportati) :

Per ogni sostanza fabbricata indicare la destinazione d'uso (Utilizzo professionale
e/o Industriale e/o consumatori).

6.2 Elenco delle sostanze importate dalla ditta stessa e relativa classificazione di
pericolosità.

Indicare se è importata almeno una sostanza per un quantitativo pari o superiore
a 1ton/anno.

si no



6.3 Elenco delle miscele prodotte: nome commerciale della miscela e relativa classificazione di pericolosità.

Per ogni miscela prodotta indicare la destinazione d'uso (Utilizzo professionale e/o Industriale e/o consumatori).

6.4 Elenco delle miscele importate, quantitativo annuo importato e della miscela e relativa classificazione di pericolosità.

Indicare se è importata almeno una sostanza componente della miscela per un quantitativo pari o superiore a 1 ton/anno.

si	no
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Se Si, indicare sostanza e quantità:

Per ogni miscela importata, immessa sul mercato senza manipolazioni, indicare la destinazione d'uso (Utilizzo professionale e/o Industriale e/o consumatori).



7. ELENCO DEGLI ARTICOLI

7.1 elenco degli articoli prodotti.

7.2 elenco degli articoli importati.

8 ELENCO FORNITORI

8.1 Rendere disponibile, in fase di ispezione, l'elenco fornitori nazionali o europei di sostanze in quanto tali (indicare chiaramente il binomio sostanza - fornitore).

8.2 Rendere disponibile, in fase di ispezione l'elenco fornitori nazionali o europei di miscele (indicare chiaramente il binomio miscela - fornitore).

9. ALTRE INFORMAZIONI

9.1 Eventuali altre informazioni di interesse.

Nome e firma del Responsabile delle attività connesse al Regolamento REACH (di cui al punto 2.3

ISPEZIONI REACH – CLP: RUOLO DEL CONSULENTE

- ▣ Individuazione del ruolo e degli obblighi REACH/CLP a carico dell'Azienda
- ▣ Effettuazione di un AUDIT propedeutico alla visita ispettiva (soprattutto quando questa avviene con preavviso)
- ▣ Individuazione di tutte le azioni/misure correttive da adottare per la piena applicazione dei regolamenti



AUDIT REACH – CLP - SDS

Attività di consulenza volta alla verifica degli adempimenti e della documentazione obbligatori ai sensi del Regolamento REACH, in materia di classificazione ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi ai sensi del Regolamento n. 1272/2008 (CLP) e relative modalità di redazione delle Schede dei dati di Sicurezza (SDS) secondo il Regolamento n. 453/2010.



AUDIT REACH

L'AUDIT verrà condotto su un livello documentale: la verifica documentale verrà effettuata sui documenti presenti in azienda e messi a disposizione del verificatore ITER TECH che provvederà a coinvolgere i responsabili aziendali.

Lo scopo dell'audit è quello di verificare il livello di applicazione del REACH in Azienda (pre-registrazione sostanze, informazioni obbligatorie lungo la catena di approvvigionamento, presenza di sostanze SVHC, conformità delle Schede dei Dati di Sicurezza al REACH, ecc.), al fine di intraprendere le necessarie azioni correttive.

Il verificatore ITER TECH ha l'obiettivo di individuare e segnalare all'Azienda le principali disposizioni cogenti del Regolamento n. 1907/2006 ed applicabili all'Azienda, raccogliendo informazioni sia prima che durante la visita e filtrandole con gli strumenti di riferimento.



AUDIT CLP

Ai sensi del Regolamento n. 1272/2008 fabbricanti, importatori ed utilizzatori a valle hanno l'obbligo classificare ed etichettare le sostanze e le miscele pericolose secondo i nuovi criteri in esso stabiliti.

La notifica all'Agencia europea per le sostanze chimiche (ECHA) della classificazione ed etichettatura delle so-stanze prodotte e/o importate rappresenta un punto cardine del regolamento CLP.

I nostri esperti forniranno assistenza e consulenza alle aziende coinvolte a vario titolo nell'applicazione del CLP (importatori, fabbricanti ed utilizzatori a valle) verificando il processo di implementazione dei nuovi criteri di classificazione e della relativa tempistica scaglionata di entrata in vigore.



AUDIT SDS

Il regolamento n. 453/2010 modifica l'allegato II del regolamento REACH in materia di redazione delle schede dati di sicurezza (SDS) tenendo conto del periodo transitorio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione alle sostanze e alle miscele introdotti dal regolamento CLP.

Lo scopo dell'audit è quello di fornire al Cliente le informazioni ed il supporto tecnico necessario per valutare quali azioni intraprendere, con la relativa tempistica, anche in funzione del fatto che l'applicazione del Regolamento richiede un monitoraggio continuo della situazione dei "chemicals":

- acquistati dai fornitori (fabbricanti ed importatori che risiedono in Paesi UE oppure fabbricanti che risiedono in Paesi extra UE);
- fabbricati in azienda, o
- utilizzati in azienda.



Elenco (non esaustivo) della documentazione da predisporre propedeutico alla visita ispettiva (utilizzatore a valle)

- ▣ Elenco dei fornitori UE di sostanze (binomio sostanza – fornitore)
- ▣ SDS di tutte le sostanze pericolose (o BPT, vPvB o SVHC) importate dall'UE (in italiano)
- ▣ Per tutte le sostanze pericolose (o BPT, vPvB o SVHC) immesse sul mercato comunitario: SDS (in formato cartaceo o elettronico – obbligo di fornire la SDS nella lingua del paese di commercializzazione)
- ▣ Elenco dei fornitori UE di miscele (binomio miscela – fornitore)
- ▣ SDS di tutte le miscele pericolose importate dall'UE (in italiano)
- ▣ Elenco delle miscele immesse sul mercato (nome commerciale - destinazione d'uso: utilizzo professionale e/o industriale e/o consumatori)



- ▣ Per tutte le miscele immesse sul mercato comunitario classificate pericolose: SDS (in formato cartaceo o elettronico – obbligo di fornire la SDS nella lingua del paese di commercializzazione)
- ▣ Per tutte le miscele immesse sul mercato comunitario non classificate pericolose ma contenenti sostanze pericolose sopra lo 0,2% (gassose) o sopra l'1% oppure sostanze PBT, vPvB o sostanze SVHC in conc. superiore allo 0,1% p/p) o contenenti sostanze per le quali la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro: SDS (in formato cartaceo o elettronico – obbligo di fornire la SDS su richiesta del destinatario nella lingua del paese di commercializzazione)
- ▣ Per tutte le sostanze e le miscele per le quali non vige l'obbligo di redigere una SDS, tutte le informazioni prescritte dall'art. 32 (sottoforma di scheda informativa o di SDS)



- Pareri motivati a supporto della mancata registrazione di sostanze importate o fabbricate in quantitativi inferiori ad 1 t/a o esenti da registrazione ai sensi dell'art. 2 REACH
- Dichiarazione dei fornitori sulla conformità rispetto al REACH dei loro prodotti
- Comunicazioni da parte dei fornitori sulla presenza nei loro prodotti/articoli di sostanze SVHC
- Comunicazioni verso i clienti sulla presenza nei prodotti/articoli forniti di sostanze SVHC
- Elenco articoli importati
- Elenco articoli prodotti
- Eventuali nomine di OR per sostanze (tal quali, in miscele o in articoli) importate da paesi extra-UE in quantitativi superiori ad 1 t/a

UTILIZZATORE A VALLE – DEFINIZIONE

Ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali.



TIPOLOGIE DI UTILIZZATORE A VALLE

<p>Formulatore: attore che produce preparati. Opera la miscelazione di sostanze e/o preparati per produrre preparati da immettere sul mercato.</p>	<p>Si miscelano sostanze e/o preparati per produrre altri preparati, senza che si verifichi una reazione chimica durante questo processo: questa attività non è assimilata alla fabbricazione di una nuova sostanza. La diluizione di una sostanza è considerata un uso della sostanza non una fabbricazione. Al contrario, è considerata fabbricazione di una sostanza la miscelazione di un acido e di una base al fine di produrre una nuova sostanza.</p>
<p>Utilizzatore industriale: utilizzatore finale che fa uso di sostanze o preparati che non rimangono nel prodotto.</p>	<p>Una sostanza in quanto tale o come componente di un preparato è usata come coadiuvante tecnologico quando non fa parte del prodotto utilizzato, ma coadiuva il processo di produzione o viene eliminata al termine dello stesso.</p>

TIPOLOGIE DI UTILIZZATORE A VALLE

Utilizzatore finale: attore che utilizza sostanze o preparati nell'ambito di un'attività industriale o pro-fessionale e che non fornisce la sostanza o il preparato ad altri attori a valle della catena di approvvigionamento.

Nell'ambito di un processo industriale o di un'attività professionale vengono utilizzate sostanze e preparati in quanto tali o in quanto componenti di un preparato, che non sono trasmesse a un altro attore.



TIPOLOGIE DI UTILIZZATORE A VALLE

<p>Riempitore: attore che trasferisce sostanze o preparati da un contenitore all'altro.</p>	<p>Il trasferimento di sostanze o preparati in contenitori nuovi o diversi (reimballaggio) è considerato un uso ai sensi del regolamento REACH. Pertanto, i riempitori sono anch'essi utilizzatori a valle, anche se non utilizzano le sostanze o i preparati in un'altra attività.</p> <p>È considerato un utilizzatore a valle anche l'operatore che, al momento del riempimento, attribuisce al prodotto un nuovo marchio ("re-branding" o riconfezionatore)</p>
<p>Importatore nel caso in cui il fornitore abbia designato un rappresentante esclusivo: se il fornitore extra-UE ha designato un rappresentante esclusivo, non si è considerati importatori ma utilizzatori a valle.</p>	<p>Se il fornitore stabilito al di fuori della Comunità ha designato un "rappresentante esclusivo (OR)", questo si assume le responsabilità correlate all'importazione della sostanza nel territorio dell'UE ai sensi del REACH. È pertanto considerato un utilizzatore a valle anche chi acquista direttamente dal fornitore non stabilito nella Comunità e non dal "rappresentante esclusivo".</p>

TIPOLOGIE DI UTILIZZATORE A VALLE

Produttore di articoli: utilizzatore finale che incorpora sostanze o preparati in articoli. Vengono incorporate sostanze o preparati in articoli nell'ambito di un processo industriale o di un'attività professionale.

Per incorporazione in un articolo di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato si intende:

- a) l'inclusione nella matrice dell'articolo (per esempio, colorazione di fibre tessili) o
- b) l'applicazione sulla superficie di un articolo (per esempio, la laccatura dell'acciaio o la verniciatura di un manufatto).





TIPOLOGIE DI UTILIZZATORE A VALLE

Reimportatore di sostanze: un attore che importa sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di pre-parati, che sono state originariamente prodotte nell'UE.

Si deve dimostrare che la sostanza o il preparato che si importa da fornitori non UE è stata originariamente prodotta e registrata nell'UE.



UTILIZZATORE A VALLE - REACH	
Ruoli	Obblighi
Obblighi generali per gli utilizzatori a valle (formulatori, utilizzatori finali, re-branders e riempitori)	Informare i fornitori su eventuali nuove informazioni sui pericoli di una sostanza, compresa la classificazione e l'etichettatura
	Trasmettere informazioni che potrebbero mettere in questione l'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi contenute in uno scenario d'esposizione ricevuto
	Nel compilare le proprie schede di dati di sicurezza, si è tenuti a riportare gli eventuali scenari d'esposizione ed a utilizzare le informazioni pertinenti contenute nelle schede di dati di sicurezza ricevute. Si devono inoltre fornire ai propri clienti le informazioni di cui sono venuti al corrente, in conformità con l'articolo 32 del regolamento REACH
	Verificare la conformità con uno scenario d'esposizione, se trasmesso dal fornitore e intraprendere ulteriori azioni in caso di non conformità
	Individuare e mettere in atto misure adeguate per controllare i rischi comunicati in una scheda di dati di sicurezza o in altri formati relativamente a sostanze o miscele non pericolose



UTILIZZATORE A VALLE - REACH	
Ruoli	Obblighi
Obblighi generali per gli utilizzatori a valle (formulatori, utilizzatori finali, re-brander e riempitori)	Per le sostanze soggette ad autorizzazione, attenersi alle condizioni specificate nell'autorizzazione riferita all'uso della sostanza in oggetto. Nell'eventualità in cui l'uso che viene fatto della sostanza non sia previsto dall'autorizzazione concessa a un fornitore e qualora si desideri continuare a utilizzare la sostanza in questo modo, potrebbe essere necessario di richiedere una autorizzazione
	Verificare la conformità con eventuali restrizioni applicate alla sostanza
Ulteriori obblighi esclusivamente a carico dei produttori di articoli	Fornire ai destinatari degli articoli le informazioni necessarie per consentire l'uso sicuro di articoli prodotti o forniti contenenti sostanze SVHC in concentrazioni superiori allo 0,1% in p/p; se del caso fornire tali informazioni anche ai consumatori (articolo 33 del regolamento REACH)
Obblighi del reimportatore	Documentare che la sostanza o le sostanze sono identiche a quelle registrate nell'UE dal reimportatore o da un altro attore della stessa catena di approvvigionamento. Dotarsi della documentazione di cui all'articolo 31 (SDS e SE, se del caso) o all'articolo 32 del regolamento REACH



OBBLIGHI CLP

I fabbricanti, gli importatori e gli **utilizzatori a valle** di sostanze e miscele devono provvedere alla loro classificazione prima della loro immissione sul mercato.

I fabbricanti, i produttori di articoli e gli importatori di sostanze non immesse sul mercato devono comunque procedere alla loro classificazione se per tali sostanze è prevista la registrazione o la notifica ai sensi del regolamento REACH.

I fornitori di sostanze (compresi gli utilizzatori a valle), miscele o articoli classificati come pericolosi devono assicurare che essi siano etichettati e imballati conformemente alle disposizioni del CLP prima dell'immissione sul mercato.



UTILIZZATORI A VALLE (compresi i formulatori, reimportatori, rebrander)

Obblighi ai sensi del Regolamento n. 1272/2008 (CLP)

Classificare le sostanze e le miscele in conformità del Titolo II prima di immetterle sul mercato (Art. 4).

Gli utilizzatori a valle possono utilizzare la classificazione di una sostanza o una miscela derivata in conformità del Titolo II da un attore della catena d'approvvigionamento, a condizione che non ne modifichino la composizione

Identificare le informazioni disponibili al fine di determinare se la sostanza comporti uno dei pericoli fisici, per la salute o per l'ambiente.

Nel caso in cui si modifichi la composizione della sostanza o della miscela immessa sul mercato, si deve procedere ad una nuova classificazione in conformità del Titolo II (Artt. 5 – 16)

Aggiornare l'etichetta, senza indebito ritardo, dopo ogni modifica della classificazione e dell'etichettatura di tale sostanza o miscela qualora il nuovo pericolo sia più grave o nuovi elementi di etichettatura supplementari siano necessari (Art. 30)



UTILIZZATORI A VALLE (compresi i formulatori, reimportatori, rebrander)

Obblighi ai sensi del Regolamento n. 1272/2008 (CLP)

Etichettare in conformità al Titolo III del CLP (Artt. 17 - 33)

Confezionare/imballare in conformità al Titolo IV del CLP (Art. 35)

Gli utilizzatori a valle che abbiano nuove informazioni che possono portare a una modifica dell'etichettatura e degli elementi di classificazione armonizzati di una sostanza di cui all'Allegato VI, parte 3, presentano una proposta conformemente al paragrafo 2, secondo comma, all'Autorità Competente di uno degli Stati membri in cui la sostanza è immessa sul mercato (Art. 37(6))

Raccogliere tutte le informazioni di cui si avvalgono ai fini della classificazione e dell'etichettatura a norma del CLP e ne assicurano la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui hanno per l'ultima volta fornito la sostanza o la miscela.

Gli utilizzatori a valle conservano tali informazioni unitamente alle informazioni prescritte dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1907/2006. (Art. 49)



PRE-REGISTRAZIONE E UTILIZZATORI A VALLE

Azioni:

1. Chiedere ai propri fornitori l'avvenuta pre-registrazione ed intenzione di registrare
2. fornire informazioni a sostegno della preparazione di una registrazione
3. Notificare un uso al fine di renderlo un uso identificato

Obblighi:

1. Sospendere tutte le attività connesse a sostanze non pre-registrate
2. Cambiare fornitore che non ha intenzione di registrare



REGISTRAZIONE E UTILIZZATORI A VALLE

Azioni:

1. Chiedere ai propri fornitori l'avvenuta registrazione

Obblighi:

1. Sospendere tutte le attività connesse a sostanze non registrate
2. Cambiare fornitore che non ha intenzione di registrare
3. Inserire nelle proprie SDS il numero di registrazione delle sostanze



REGISTRAZIONE E UTILIZZATORI A VALLE

Rappresentanti esclusivi di "fabbricanti non stabiliti nella Comunità" - OR

Le persone fisiche o giuridiche che fabbricano sostanze, formulano preparati o producono articoli al di fuori dell'UE **non possono** registrare una sostanza/e. Tuttavia, essi possono designare un rappresentante esclusivo stabilito nell'UE che effettui la registrazione necessaria della sostanza importata nell'UE (art. 8, par. 1).

Questo solleverà gli importatori dell'UE all'interno della medesima catena di approvvigionamento dai loro obblighi di registrazione, poiché verranno considerati come **utilizzatori a valle**.



A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, il "fabbricante non stabilito nella Comunità" essendo una persona fisica o giuridica che fabbrica una sostanza, formula un preparato o produce un articolo importato nella Comunità, può designare un rappresentante esclusivo per adempiere agli obblighi di registrazione degli importatori.

Un rappresentante esclusivo DEVE essere in grado di documentare chi rappresenta.

Il "fabbricante non stabilito nella Comunità" deve informare tutti gli importatori dell'UE all'interno della medesima catena di approvvigionamento di avere designato un rappresentante esclusivo per effettuare la registrazione, **sollevando in tal modo gli importatori dai loro obblighi di registrazione.**



Anche se l'importatore riceve conferma dal suo "fornitore extra - UE" della designazione del rappresentante esclusivo, deve ottenere anche una conferma scritta del rappresentante esclusivo, da cui risulti che il suo tonnellaggio importato e il suo utilizzo sono inclusi nella registrazione presentata dal rappresentante esclusivo.

Questo fornirà all'importatore (che diviene utilizzatore a valle) una chiara documentazione del fatto che le importazioni sono effettivamente incluse nella registrazione del rappresentante esclusivo, poiché altrimenti, la responsabilità delle importazioni resterebbe a suo carico.



OR Confirmation, Volume Tracking and Tonnage Coverage Certificate

REACH Certificate of Compliance

In compliance with the article 8 of the Regulation (EC) 1907/2006 of 18th December 2006 concerning the registration, evaluation, authorization and restriction of Chemicals (REACH), we hereby confirm that the non-EU manufacturer: [Orange Project](#)

having its principal place of business at: [3250 East Jefferson Ave Detroit \(Michigan\)](#)

has appointed: [ITER TECH Srl](#)

having its principal place of business at: [Via Monti Lepini, 112 – 03100 Frosinone](#)

as its Only Representative for REACH compliance of the following substances (for which has completed the REACH Pre-registration process):

Substance Name	EC No.	CAS No.	Pre-registration / Registration No.	Tonnage (ton/y)	Registration Deadline
Nitric acid	231-714-2	7697-37-2	05-2118575729-21-0000	1 – 10	2018

In capacity of the appointed Only Representative, ITER TECH Srl is identified under the Universal Unique Identifier code (UUID): IUC5-3882fcc8-3ccf-41e1-b339-eac6ab90ee7c

Signature (The Only Representative)

Date:



According to "Guidance on REACH Registration (Version1.4)" published by ECHA, it is necessary that the "non-Community manufacturer" provides his Only Representative (OR) with up-to-date information on the list of EU importers which should be covered by the registration of the Only Representative and the quantities imported into the EU.

We hereby issue this volume tracking and tonnage coverage certificate to show the enforcement authorities of member states that the imported product delivered by the non-EU entity below is covered by the (pre)registration(s) of ITER TECH Srl (OR) and is thus REACH compliant.

Exporter Information / Non-EU Entity Information			
Name	Orange Project	Email	
Adress	3250 East Jefferson Ave Detroit (Michigan)	Tel	
Contact person	John Wayne	Fax	

EU Importer/ Downstream User Information			
Name	Pippo Srl	Email	
Adress	Via dell'Industria, snc - Rovigo	Tel	
Contact person	Tizio Caio	Fax	

Imported Substances Information			
Substance Name	EC No.	CAS No.	Estimated Volume Covered
Nitric acid	231-714-2	7697-37-2	1 – 10 t/y

Signature (The Only Representative)

Date:

VALUTAZIONE ED UTILIZZATORI A VALLE

Le sostanze registrate che presentano pericoli per la salute umana o dell'ambiente sono sottoposte a procedura di valutazione.

Inserimento di sostanze
in *candidate list*



Procedura di valutazione

Autorizzazione

Restrizioni



ARTICOLI, CANDIDATE LIST E UTILIZZATORI A VALLE

Obblighi:

L'utilizzatore a valle di una sostanza che produce o assembla articoli:

➤ trasmette una notifica all'Agenzia se la sostanza è inserita in candidate list e se sono soddisfatte le due condizioni:

- a. è contenuta in tali articoli in quantitativi > 1 t/a
- b. È contenuta negli articoli in concentrazione > 0,1 % p/p.

NOTA: la *candidate list* è aggiornata con cadenza semestrale



AUTORIZZAZIONE E UTILIZZATORI A VALLE

Premessa:

Sostanze CMR, PBT, vPvB possono essere sottoposte ad autorizzazione.

Autorizzazione: gli usi autorizzati sono permessi.

Le sostanze sottoposte ad autorizzazione sono elencate nell'Allegato XIV al regolamento REACH

Obblighi:

L'utilizzatore a valle deve

1. smettere di usare sostanze non autorizzate
2. Usare la sostanza di un'impresa autorizzata per quel determinato uso
3. Informare l'Agenzia del fatto che si usano una sostanza autorizzata
4. Richiedere una propria autorizzazione



RESTRIZIONI ED UTILIZZATORE A VALLE

Premessa:

Sostanze, il cui uso presenta rischi inaccettabili per la salute umana e l'ambiente, sono sottoposte a restrizione.

Restrizione: gli usi "ristretti" sono vietati.

Le sostanze sottoposte a restrizione sono elencate nell'Allegato XVII al regolamento REACH

Obblighi:

L'utilizzatore a valle deve rispettare le restrizioni relative a fabbricazione, immissione sul mercato ed uso delle sostanze elencate nell'Allegato XVII



CONSULENTE

"NORMALE AMMINISTRAZIONE"

- ▣ Individuazione dei ruoli e degli obblighi
- ▣ Individuazioni delle possibili esenzioni (registrazione, redazione delle SDS, ecc.)
- ▣ Analisi del regime sanzionatorio applicabile
- ▣ Individuazione e scelta degli usi (sistema descrittori d'uso)
- ▣ Comunicazioni lungo la catena di approvvigionamento (soft)
- ▣ Conduzione Audit REACH/CLP/SDS



ESENZIONI REACH e CLP

Importazione da paese extra – UE in quantitativi superiori ad 1 tonnellata/anno della sostanza: [Tapioca Starch \(CAS 9005-25-8, EC 232-679-6\)](#)

La sostanza è stata pre-registrata (sito ECHA) ma risulta essere presente nell'Allegato IV (Reg. 987/2008) e, quindi, è **ESENTE DA REGISTRAZIONE**:

232-679-6	Amido	9005-25-8
Sostanza glucidica composta di alti polimeri generalmente derivata da semi di cereali, come il granturco, il frumento o il sorgo, o da radici e tuberi, come la tapioca e le patate. Include anche l'amido pregelatinizzato con il riscaldamento in presenza d'acqua		



ESENZIONI REACH e CLP

La sostanza è stata notificata come NON pericolosa da 540 notificanti e come pericolosa da 54 aziende.

La presenza della sostanza nell'Allegato IV del REACH non esenta l'azienda dal doverla notificare, poiché il Regolamento CLP non prevede l'esenzione da notifica per le sostanze presenti in tale allegato.

Visto che, comunque, la sostanza non è soggetta a pre-registrazione e registrazione, considerandola come NON pericolosa, non si è soggetti a notifica della classificazione e dell'etichettatura ai sensi dell'Art. 40 del CLP.

ESENZIONI REACH e CLP

Sostanza	REGISTRAZIONE REACH		
	Obbligo registrazione	AZIONI	CONSEGUENZE e possibili sanzioni
Tapioca Starch (CAS 9005-25-8)	NO	Nessuna (parere motivato sull'esenzione ai sensi dell'Allegato V del Reg. 987/08)	Nessuna
	NOTIFICA CLP		
	Obbligo notifica	AZIONI	CONSEGUENZE e possibili sanzioni
	NO	Nessuna (parere motivato sull'esenzione)	Nessuna

Oggetto: Regolamento n. 1907/2006 (REACH)

Gentile Fornitore,

Il Regolamento n. 1907/2006 relativo alla Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e restrizione delle sostanze Chimiche (REACH) è entrato in vigore il 1 Giugno 2007.

Tale Regolamento, al fine di garantire una migliore gestione delle sostanze chimiche, rende necessario un maggiore scambio di informazioni tra clienti e fornitori di sostanze, preparati o articoli.

La presente è per richiedere, gentilmente, informazioni in merito alle sostanze in quanto tali, in preparati e negli articoli che ci fornite, al fine di garantirci la possibilità di rispettare gli obblighi derivanti dal Regolamento REACH.

Troverete allegate alla presente le nostre richieste che riguardano:

1. La Vs. politica in merito alla pre-registrazione e registrazione delle sostanze; il nostro interesse è che tutte le sostanze in quanto tali, in preparati o in articoli che prevedono un rilascio intenzionale, vengano registrate, ove richiesto dal Regolamento, e pre-registrate entro il 1.12.2008;



ESEMPIO

2. Per i ns. fornitori extra UE chiediamo il nominativo del “rappresentante esclusivo” nominato in UE, il quale, in qualità di importatore, dovrà garantire il rispetto degli obblighi derivanti dal REACH;

3. Il nominativo del Vostro responsabile REACH da contattare in caso di occorrenza. Vogliate considerare il presente questionario come una ulteriore possibilità di migliorare i ns. rapporti commerciali.

Una risposta tardiva o incompleta potrebbe mettere a rischio la ns. attività nei confronti del Regolamento REACH e ciò ci porterebbe a studiare l'ipotesi di cercare un fornitore alternativo.

Qualora non siate nella posizione di dovere rispondere alle nostre richieste, siete pregati di trasmettere le stesse al fornitore appena a monte della Vostra catena di approvvigionamento e di farci pervenire le informazioni richieste il prima possibile.

Si prega di far pervenire le informazioni richieste al seguente contatto:

Nome contatto

Tel.

Fax

E-mail:

Ringraziando per la disponibilità porgiamo cordiali saluti.



FORNITORE:

Tipologia prodotto fornito (sostanza, preparato, articolo):

Nome commerciale del prodotto fornito:

ESEMPIO

IDENTIFICAZIONE DELL'USO DEL PRODOTTO

1. Settore industriale:
2. Tipo preparazione:
3. Processo:
4. Articolo prodotto:

DICHIARAZIONE IMPLEMENTAZIONE DEL REGOLAMENTO REACH

1. Noi (il Fornitore) confermiamo di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal Regolamento REACH.

Si No

2. Tutte le sostanze nei prodotti che noi Vi forniamo (richiedenti la registrazione) sono state pre-registrate da noi o da un altro attore a monte della nostra catena di approvvigionamento.

Si No

3. Le sostanze a Voi fornite che abbiamo pre-registrato verranno registrate (in funzione dei Vostri usi) o che saranno registrate dagli attori a monte della nostra catena di approvvigionamento che hanno provveduto alla loro pre-registrazione.

Si No

4. Vi invieremo una lista di tutti i “prodotti” che contengono sostanze SVHC incluse nella “Candidate List” (si veda Allegato).

Si No Nessuna prevista

5. Vi invieremo una lista di tutti i “prodotti” che contengono sostanze della “Candidate List” (si veda Allegato) entro 45 giorni dalla sua pubblicazione/aggiornamento o conferma che non ve ne sono.

Si No

6. Instaureremo un dialogo con Voi e i nostri fornitori in merito agli usi sicuri e alle misure di gestione del rischio (RMMs) per le sostanze e preparati che Vi forniamo.

Si No Non applicabile

7. Indichiamo di seguito i riferimenti del nostro responsabile per le tematiche REACH:

Nome	Telefono:
	Fax:
	E-mail:

Data, Firma



Comunicazioni lungo la catena di approvvigionamento

ESEMPIO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AL REGOLAMENTO REACH

In base ai dati in nostro possesso, dichiariamo che nell'articolo _____ che Vi forniamo sono/non sono presenti in concentrazione uguale o maggiore allo 0,1% p/p sostanze SVHC (Substances of Very High Concern), quali identificate dall'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) alla data di redazione della presente dichiarazione.

La lista completa delle SVHC è disponibile al sito <http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table> e, alla data di redazione della presente dichiarazione, contiene 73 sostanze che vengono riportate di seguito con i relativi valori di concentrazione derivanti da analisi da noi condotte sul prodotto.

Nome della sostanza	EC No.	CAS No.	Data di inclusione	Concentrazione (%p/p)
4,4'- Diaminodiphenylmethane (MDA)	202-974-4	101-77-9	28.10.2008	
5-tert-butyl-2,4,6-trinitro- m-xylene (musk xylene)	201-329-4	81-15-2	28.10.2008	
Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins)	287-476-5	85535-84-8	28.10.2008	
Anthracene	204-371-1	120-12-7	28.10.2008	
Benzyl butyl phthalate (BBP)	201-622-7	85-68-7	28.10.2008	
Bis (2- ethylhexyl)phthalate (DEHP)	204-211-0	117-81-7	28.10.2008	



IMBALLAGGI

L'imballaggio non appartiene alla sostanza, alla miscela o all'articolo in esso contenuto, deve quindi essere considerato come un articolo separato per il REACH. Produttori, importatori e fornitori di imballaggi o di sostanze, miscele e articoli imballati devono rispettare gli stessi requisiti degli altri articoli (compresa la comunicazione di eventuali sostanze SVHC).

Imballaggi con funzioni differenti devono essere considerati separatamente (ad esempio se un articolo è direttamente confezionato nella plastica e poi imballato in un cartone, la plastica ed il cartone devono essere considerati come due articoli differenti).



Comunicazioni lungo la catena di approvvigionamento

La SDS è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica.

Il forum dell'ECHA (*LG ECHA settembre 2011*) ha stabilito che la pubblicazione di una SDS su un sito web o una mail con un link non valgono come fornitura in formato elettronico.

Può essere, però, inviata una mail.



CONSULENTE

"VALORE AGGIUNTO"

- ▶ Comunicazioni lungo la catena di approvvigionamento (hard)
- ▶ Verifica conformità delle SDS
- ▶ Redazione delle SDS
- ▶ Verifica della conformità degli scenari di esposizione
- ▶ Effettuazione dello "scaling"
- ▶ Emissione di pareri motivati a supporto delle attività aziendali
- ▶ Applicazione dei criteri di classificazione del CLP
- ▶ Classificazione ADR dei prodotti/miscele/articoli
- ▶ Interazioni con la normativa a valle (Seveso, sicurezza sul lavoro, COV, ecc.)



Alcune richieste dei clienti sulle SDS sono "ESAGERATE":

▣ **Aggiornamento della SDS:** *"La scheda deve essere fornita ogni anno"*

NO! La scheda è sempre valida a meno di modifiche significative

Regolamento n. 1907/2006 - Art. 31, comma 9

9. I fornitori aggiornano la scheda di dati di sicurezza tempestivamente nelle seguenti circostanze:

- a) non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;*
- b) allorché è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione;*
- c) allorché è stata imposta una restrizione.*



Alcune richieste dei clienti sulle SDS sono "ESAGERATE":

☒ *"È obbligatorio inviare una SDS per tutti i prodotti chimici da Voi forniti"*

NO! La scheda è obbligatoria per sostanze e miscele classificate pericolose o in altri casi previsti dalla vigente normativa (Regolamento REACH, art. 31)



Alcune richieste dei clienti sulle SDS sono "ESAGERATE":

▣ *"Tutte le SDS devono avere lo scenario di esposizione allegato"*

NO! Lo scenario di esposizione è obbligatorio SOLO per le sostanze per le quali è prevista la redazione del CSR (Relazione sulla Sicurezza Chimica)



Alcune richieste dei clienti sulle SDS sono "ESAGERATE":

➤ *"Nella SDS non è riportato il numero di registrazione, si prega di aggiornare la SDS con tale informazione"*

Il numero di registrazione (ad oggi) è disponibile solo per le seguenti sostanze registrate:

- Sostanze fabbricate/importate in quantitativi > 1.000 t/a;
- Sostanze CMR fabbricate/importate in quantitativi > 1 t/a;
- Sostanze classificate R50/53 fabbricate/importate in quantitativi > 100 t/a.

Il numero di registrazione NON può essere disponibile per tutte le sostanze esenti da registrazione e per quelle con scadenza di registrazione 2013 e 2018!!!



Comunicazioni lungo la catena di approvvigionamento

Il fornitore UE di una miscela NON fornisce una SDS conforme all'Allegato I del Regolamento n. 453/2010, facendo riferimento alle misure transitorie previste dallo stesso regolamento.

Regolamento n. 453/2010 - Art. 2, comma 7

7. Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006, le schede di dati di sicurezza per le miscele fornite ai destinatari almeno una volta prima del 1° dicembre 2010 possono continuare ad essere utilizzate e non è necessario che siano conformi alle prescrizioni dell'allegato I del presente regolamento fino al 30 novembre 2012.

Regolamento n. 1907/2006 - Art. 31, comma 9

9. I fornitori aggiornano la scheda di dati di sicurezza tempestivamente nelle seguenti circostanze:

- a) non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;*
- b) allorché è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione;*
- c) allorché è stata imposta una restrizione.*



La SDS "non aggiornata" riporta il numero di registrazione di almeno una sostanza pericolosa contenuta nella miscela.

- ▣ La sostanza è stata registrata
- ▣ La sostanza è classificata pericolosa
- ▣ La miscela che la contiene è classificata pericolosa

Se vige l'obbligo di redazione di una SDS estesa, ovvero qualora la sostanza sia stata fabbricata o importata in quantitativi superiori a 10 t/a, significa che si sono rese disponibili nuove informazioni che incidono sulle misure di gestione dei rischi.

Risulta, pertanto, **obbligatorio fornire una SDS estesa** della miscela con allegato lo scenario di esposizione della miscela stessa o delle sostanze pericolose che la compongono (almeno di quelle per le quali lo SE è a disposizione).



ARTICOLI: quando un oggetto è un articolo ai sensi del REACH?

At. 3, par. 3 Reg. REACH:

"un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica".



Al fine di determinare se un oggetto rientra o meno nella definizione di articolo ai sensi del regolamento REACH, devono essere valutate la funzione e le caratteristiche dello stesso.

Una volta stabilito se si tratta di articolo, si possono definire gli obblighi (registrazione, notifica, rilascio intenzionale, presenza di sostanze SVHC).

L'ECHA ha predisposto una apposita pubblicazione "Guida alle prescrizioni in materia di sostanze contenute in articoli" – versione 2 aprile 2011



Casi limite: dove tracciare la linea?



**Sostanza
Miscela**



Articolo



- Il fornitore di un articolo contenente una sostanza SVHC in concentrazione superiore allo 0,1 % p/p deve fornire ai destinatari dell'articolo informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.
- Lo stesso tipo di informazione deve essere fornita ai consumatori su richiesta.
- Le informazioni in questione sono comunicate gratuitamente entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

	Obbligatorio	Esempio
Nome della sostanza	SI	Diarsenico triossido
Numero CAS	NO	1327-53-3
No di reg (se disponibile)	NO	01-1234567-49-00
Classificazione	NO	Carc. Cat. 1; R45; T+; R28; C; R34 ; N; R50/53 Può provocare il cancro
Conc nell'articolo *	NO	1% w/w
Norme per l'uso	SI **	Evitare temperature superiori a 60 °C Tenere l'articolo fuori della portata dei bambini
Norme per l'eliminazione	No	Eliminare come rifiuto pericoloso. Non gettare tra I rifiuti domestici

* Gli intervalli di concentrazione sono accettabili per ragioni di confidenzialità

** Le informazioni necessarie per un uso sicuro sono obbligatorie

Scenario di Esposizione ALLEGATO alla e-SDS:

SOSTANZE

- allegato che riflette i contenuti del CSR
 - ✓ per tutti gli usi identificati
 - ✓ per gli usi di pertinenza del destinatario

MISCELE

- più allegati per i singoli componenti, o
- un unico allegato per la miscela



UTILIZZATORI A VALLE E SCENARI DI ESPOSIZIONE

Quando un utilizzatore a valle riceve una SDS estesa e un numero di registrazione relativi a una sostanza, deve effettuare le seguenti operazioni:

Fase 1: raccogliere informazioni sul modo in cui la sostanza viene utilizzata nel proprio ciclo produttivo e dai clienti (se non è già stato fatto).

Fase 2: verificare che tali usi siano coperti nella sezione 1.2 della scheda di dati di sicurezza e negli scenari di esposizione.



UTILIZZATORI A VALLE E SCENARI DI ESPOSIZIONE

Fase 3: valutare l'esistenza di un'incongruenza evidente tra i propri usi e quelli coperti dagli scenari di esposizione.

Per esempio: i propri prodotti sono destinati al mercato dei consumatori, ma il fornitore non ha inserito gli usi da parte dei consumatori negli scenari di esposizione.

Fase 4: se i propri usi sono coperti, confrontare le condizioni di uso sicuro descritte negli scenari di esposizione con le condizioni effettive di utilizzo nel ciclo produttivo e con quelle di cui si è a conoscenza nelle aziende dei clienti.



UTILIZZATORI A VALLE E SCENARI DI ESPOSIZIONE

Quando l'uso o le condizioni d'uso non sono coperte dallo scenario di esposizione è possibile:

➤ Chiedere al fornitore di includere gli usi nella sua relazione sulla sicurezza chimica e di consegnare il relativo scenario di esposizione aggiornato.

I fornitori dovranno valutare la richiesta formale dell'utilizzatore a valle entro **un mese** al massimo dalla sua presentazione o un mese prima della fornitura successiva, considerando quale tra le due date è posteriore.



UTILIZZATORI A VALLE E SCENARI DI ESPOSIZIONE

➤ Adattare la propria attività alle condizioni d'uso descritte negli scenari di esposizione (entro **12 mesi** dal ricevimento dello SE e del numero di registrazione).

In particolare:

- attuare come minimo le condizioni di uso sicuro previste in relazione ai propri processi;
- adattare la composizione / la progettazione del proprio prodotto;
- raccomandare come minimo ai clienti le condizioni di uso sicuro pertinenti.

➤ Cercare un altro fornitore che consegni uno scenario di esposizione a copertura dell'uso dell'utilizzatore a valle o che sia disposto a farlo.



UTILIZZATORI A VALLE E SCENARI DI ESPOSIZIONE

➤ Effettuare per proprio conto la valutazione della sicurezza chimica (CSA) e preparare la relazione sulla sicurezza chimica (CSR) relativa ai propri usi e alle condizioni di uso sicuro (entro **6 mesi** dal ricevimento dello SE e del numero di registrazione).

Non occorre presentare la relazione sulla sicurezza chimica alle autorità competenti, ma sarà necessario aggiornarla e metterla a disposizione in caso di ispezione o su richiesta. Alla propria scheda di dati di sicurezza si devono allegare anche i relativi scenari di esposizione.

UTILIZZATORI A VALLE E SCENARI DI ESPOSIZIONE

Esenzioni

Non occorre preparare una relazione sulla sicurezza chimica degli utilizzatori a valle se:

1. non è richiesta una scheda di dati di sicurezza per la sostanza in questione (ad es. perché non è classificata come pericolosa);
2. non è richiesta una relazione sulla sicurezza chimica per la sostanza in questione (ad es. perché il tonnellaggio registrato è inferiore a 10 tonnellate);
3. la quantità totale utilizzata della sostanza è inferiore a 1 tonnellata all'anno. In tal caso è comunque necessario individuare e applicare misure adeguate per la gestione dei rischi e, se del caso, inserire tali informazioni nelle schede di dati di sicurezza che fornite ai vostri clienti;

UTILIZZATORI A VALLE E SCENARI DI ESPOSIZIONE

Esenzioni

Non occorre preparare una relazione sulla sicurezza chimica degli utilizzatori a valle se:

4. la concentrazione della sostanza nella miscela è inferiore alle soglie minime previste dal regolamento REACH articolo 14, paragrafo 2;
5. utilizzate la sostanza esclusivamente in attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi, e i rischi per la salute umana e l'ambiente vengono adeguatamente controllati.

INVENTARIO DELLE CLASSIFICAZIONI ED ETICHETTATURE NOTIFICA CLP

- Possono essere presenti diverse proposte di classificazione (anche decine di differenti notifiche).
- Le informazioni contenute non sono state verificate né dall'ECHA né dalle autorità competenti quindi è da considerarsi come una fonte di informazioni attualmente non ufficiale tantomeno sostitutivo dell'Allegato VI del Regolamento CLP (classificazioni "armonizzate").

Consultazione della classificazione notificata



Search Classification and Labelling Inventory

Search Criteria

Substance Name



Starts with... Contains Matches exactly with...

Other Identifier

67-64-1



Only Harmonised C&L

1. Inserisco un identificatore

Classification Details

	Hazard Class and Category Code(s)	Hazard Statement Code(s)
Physical hazards	<input type="text" value="Diss. Gas"/> <input type="text" value="Expl. 1.1"/> <input type="text" value="Expl. 1.2"/> <input type="text" value="Expl. 1.3"/>	<input type="text" value="H200"/> <input type="text" value="H201"/> <input type="text" value="H202"/> <input type="text" value="H203"/>
Health Hazards	<input type="text" value="Acute Tox. 1"/> <input type="text" value="Acute Tox. 2"/> <input type="text" value="Acute Tox. 3"/> <input type="text" value="Acute Tox. 4"/>	<input type="text" value="H300"/> <input type="text" value="H301"/> <input type="text" value="H302"/> <input type="text" value="H303"/>
Environmental Hazards	<input type="text" value="Aquatic Acute 1"/> <input type="text" value="Aquatic Acute 2"/> <input type="text" value="Aquatic Acute 3"/> <input type="text" value="Aquatic Chronic 1"/>	<input type="text" value="EUH059"/> <input type="text" value="H400"/> <input type="text" value="H401"/> <input type="text" value="H402"/>

You may select one or more of the above values by using the Control (CTRL) key.

In order to perform a search you need to read through and agree to this [legal disclaimer](#).

2. Accetto le condizioni
3. cerco

<http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database>

Summary Of Classification and Labelling

Harmonised classification - Annex VI of Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP Regulation)

**CLASSIFICAZIONE
ARMONIZZATA**

General Information

EC Number	CAS Number	Index Number	International Chemical Identification
200-662-2	67-64-1	606-001-00-8	acetone propan-2-one propanone

ATP Inserted / Updated: CLP00
CLP Classification (Table 3.1)

Classification			Labelling		Specific Concentration limits, M- Factors	Notes
Hazard Class and Category Code(s)	Hazard Statement Code(s)	Hazard Statement Code(s)	Supplementary Hazard Statement Code(s)	Pictograms, Signal Word Code(s)		
Flam. Liq. 2	H225	H225	EUH066	GHS07 GHS02 Dgr		
Eye Irrit. 2	H319	H319				
STOT SE 3	H336	H336				

Signal Words	Pictograms	
Danger		
	Exclamation mark	Flame

CLASSIFICAZIONI NOTIFICATE



Notified classification and labelling according to CLP criteria

Classification			Labelling		Specific Concentration limits, M- Factors	Notes	Number of Notifiers	Joint Entries	View
Hazard Class and Category Code(s)	Hazard Statement Code(s)	Hazard Statement Code(s)	Supplementary Hazard Statement Code(s)	Pictograms Signal Word Code(s)					
Flam. Liq. 2	H225	H225	EUH066	GHS07 GHS02 Dgr			1060		
Eye Irrit. 2	H319	H319							
STOT SE 3	H336	H336							
Flam. Liq. 2	H225	H225	EUH066	GHS07 GHS02 Dgr			744		
Eye Irrit. 2	H319	H319							
STOT SE 3	H336	H336							
Flam. Liq. 2	H225	H225		GHS07 GHS02 Dgr			216		
Eye Irrit. 2	H319	H319							
STOT SE 3	H336	H336							
Flam. Liq. 2	H225	H225		GHS07 GHS02 Dgr			67		
Eye Irrit. 2	H319	H319							
STOT SE 3	H336	H336							

CLASSIFICAZIONE TRASMessa CON DOSSIER DI REGISTRAZIONE

Ad oggi è possibile controllare/confrontare la classificazione de
sostanze **REGISTRATE**



ECHA
European Chemicals Agency

Information on Registered Substances

Chemical Substance Search

Last updated 6th May 2011. Database contains 4071 records.

acetone I have read and I accept the [disclaimer](#).

Enter search string - a Chemical Name, EC No, Cas No, etc. Leave blank and press 'Search' to view entire database.

Search results

EC Number	CAS Number	Name
213-063-6	921-03-9	1,1,3-trichloroacetone
202-494-5	96-26-4	1,3-dihydroxyacetone
931-252-8		2-Acetone, condensation product with phenol
200-662-2	67-64-1	acetone
201-161-1	78-95-5	chloroacetone
204-820-1	127-06-0	acetone oxime
200-662-2	67-64-1	acetone

acetone

Use of this information is subject to copyright laws and may require the permission of the owner of the information, as described in the ECHA [Legal Notice](#).

- General Information
- Classification and Labelling
 - GHS
 - DSD - DPD
- Manufacture, Use & Exposure
- Physical and chemical properties
- Environmental fate and pathways
- Ecotoxicological Information
- Toxicological information
- Guidance on safe use
- Reference substances

Identification

Substance identification

[acetone](#)


EC Number	200-662-2
EC Name	acetone
CAS Number	67-64-1
Molecular formula	C ₃ H ₆ O
IUPAC Name	acetone



General Information	
Identification	
Compositions	
Classification and Labelling	
Manufacture, Use & Exposure	
Physical and chemical properties	
Environmental fate and pathways	
Ecotoxicological Information	
Toxicological information	
Guidance on safe use	
Reference substances	

Related composition	Acetone
Classification	
Physical hazards	
Explosives	data lacking
Flammable gases	data lacking
Flammable aerosols	data lacking
Oxidizing gases	data lacking
Gases under pressure	data lacking
Flammable liquids	Flam. Liquid 2H225: Highly flammable liquid and vapour.
Flammable solids	data lacking
Self-reactive substances and mixtures	data lacking
Pyrophoric liquids	data lacking
Pyrophoric solids	data lacking
Self-heating substances and mixtures	data lacking
Substances and mixtures which in contact with water emits flammable gases	data lacking
Oxidising liquids	data lacking
Oxidising solids	data lacking
Organic peroxides	data lacking
Corrosive to metals	data lacking
Health hazards	
Acute toxicity - oral	data lacking
Acute toxicity - dermal	data lacking
Acute toxicity - inhalation	data lacking
Chronic toxicity / Irritation	data lacking





www.itertech.it

a.fiordi@itertech.it